



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 D.Lgs. 117/2017

**ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DIPENDENZE
PATOLOGICHE RCC/2021/225**

Atto aggiuntivo al contratto tra l'**Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e
la Struttura sanitaria denominata Dianova Cooperativa Sociale a r.l. – cod.
regionale 080033 - per gli anni 2021/2022/2023.**

L'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) con sede in Sassari via E.Costa 57,
C.F. e Partita IVA 92005870909 nella persona del Commissario Straordinario
e Legale Rappresentante Dott. Massimo Temussi, C.F. TMSMSM70L15I452G,
domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura Dianova Cooperativa Sociale a r.l. (di seguito denominata Struttu-
ra), C.F. 97033640158 e P.Iva 01824880023 con sede legale in Garbagnate Mi-
lanese (MI) Viale C. Forlanini n. 121 e sede operativa in Ortacesus (SU) Loc.
Gutturru Turri, nella persona del Legale rappresentante, Dott. Pierangelo Pup-
po, C.F. PPPPNG59H29D969T dall'altra
hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che con Deliberazione del Commissario ATS n. 552 del 09.07.2021 si è pro-
ceduto ad autorizzare la stipula dei contratti con le strutture private accreditate
per l'acquisto di prestazioni di assistenza alle persone con dipendenze patologi-
che per il triennio 2021 - 2023;

- che tra le parti è stato stipulato il contratto n. RCC/2021/225 per l'acquisto di
prestazioni di assistenza alle persone con dipendenze patologiche, con decor-
renza dal 01/01/2021 e scadenza al 31/12/2023;



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 D.Lgs. 117/2017

- che la SC Committenza Contrattualistica e Verifiche Amministrative ha richiesto alla RAS un chiarimento in ordine all'applicabilità, anche per i contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza alle persone con dipendenze patologiche, di quanto previsto dall'art. 10 primo capoverso, non espressamente richiamato per questa tipologia di prestazioni, nel nuovo schema di contratto approvato con DGR 13/12 del 09/04/2021;

- che l'art. 10 primo capoverso, non richiamato, testualmente prevede:
“Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle verifiche nel proprio contesto di vita è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno”;

- che la RAS con nota del 22/11/2021, acquisita al protocollo generale ATS al n. 378910 del 22/11/2021, avente ad oggetto: “DGR 13/12 del 09/04/21 - chiarimenti - Precisazioni in merito agli schemi di contratto” ha precisato quanto segue:

“Con riferimento allo schema di contratto di cui all'allegato n. 6 della deliberazione richiamata in oggetto, si precisa che quanto disposto dall'articolo 10 “Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni” si applica anche alle strutture eroganti prestazioni di assistenza alle persone con dipendenze patologiche, le quali non figurano nella lista delle strutture alle quali si applica l'articolo medesimo a causa di un mero errore materiale.”

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite vengono quanto segue:

Articolo Unico

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 D.Lgs. 117/2017

Le parti come sopra rappresentate, in forza del chiarimento trasmesso dalla RAS e citato in premessa, convengono che il primo capoverso **dell'Articolo 10 "Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni"** del contratto stipulato per l'acquisto di prestazioni di assistenza alle persone con dipendenze patologiche - Repertorio Contratti Committenza n° RCC/2021/225 è sostituito dal seguente:

"Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti e richiamate in premessa. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle verifiche nel proprio contesto di vita è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.

La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.

Oltre i predetti giorni di ricovero, qualora sia richiesto un nuovo inserimento in R.S.A./C.D.I., l'U.V.T. dovrà esprimere il proprio parere di appropriatezza."

Il presente contratto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive

